




CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DI:

- interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92;
- attività educative integrative (pre e post scuola, assistenza scuolabus e trasporto sociale minori, anziani e persone con disabilità);
- prestazioni educative, animative e ludico ricreative presso il Centro Ricreativo Diurno Colonia Caccialanza e la Scuola Estiva per l'Infanzia di Lodi.

CIG n. 509112406F

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23/04/2013



Indice

art. 1 - oggetto dell'appalto

- 1.1 interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92;
- 1.2 attività educative integrative (pre e post scuola, assistenza scuolabus e trasporto sociale minori, anziani e persone con disabilità);
- 1.3 prestazioni educative, animative e ludico ricreative presso il Centro Ricreativo Diurno Colonia Caccialanza e la Scuola Estiva per l'Infanzia di Lodi.

art. 2 - durata e periodo di prova

art. 3 - importo contrattuale

art. 4 - personale delle ditte cessanti

art. 5 - caratteristiche del servizio e modalità di esecuzione

- 5.1 interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92;
- 5.2 attività educative integrative (pre e post scuola, assistenza scuolabus e trasporto sociale minori, anziani e persone con disabilità);
- 5.3 prestazioni educative, animative e ludico ricreative presso il Centro Ricreativo Diurno Colonia Caccialanza e la Scuola Estiva per l'Infanzia di Lodi.

art. 6 - ruolo, compiti e competenze dell'educatore scolastico

art. 7 - la funzione di coordinamento

art. 8 - requisiti professionali e di abilitazione richiesti al personale

art. 9 - tesserino di riconoscimento

art. 10 - obblighi dell'appaltatore verso il proprio personale

art. 11 - applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro

art. 12 - controlli

art. 13 - responsabilità e garanzie

art. 14 - forza maggiore

art. 15 - sciopero

art. 16 - divieto di subappalto e divieto di lavoro somministrato

art. 17 - pagamenti

art. 18 - penalità


art. 19 - clausola risolutiva espressa

art. 20 - stipulazione del contratto

art. 21 - foro

art. 22 - disposizioni finali

art. 23 - accettazione del capitolato




Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona, Azienda Speciale Consortile (di seguito indicata, in tutti gli atti di gara e contrattuali, come “AZIENDA”) intende affidare la gestione di:

- interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92;
- attività educative (pre e post scuola, assistenza scuolabus e trasporto sociale minori, anziani e persone con disabilità);
- prestazioni educative, animative e ludico ricreative presso il Centro Ricreativo Diurno Colonia Caccialanza e la Scuola Estiva per l'Infanzia di Lodi;

nell'ambito dei comuni che alla data di pubblicazione del bando hanno delegato l'Azienda e segnatamente:

Area d'intervento	Comuni
Interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92 e servizi accessori (Interventi educativi ad alta complessità progettuale);	Lodi
Interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92.	Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Cavenago d'Adda, Codogno, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Crespiatica, Fombio, Galgagnano, Graffignana, Livraga, Lodi Vecchio, Mairago, Massalengo, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ossago Lodigiano, Salerano al Lambro, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San Martino In Strada, San Rocco al Porto, Sant'Angelo Lodigiano, Secugnago, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Zelo Buon Persico.
Attività educative integrative (pre e post scuola, assistenza scuolabus e trasporto sociale minori, anziani e persone con disabilità).	Codogno, Lodi Vecchio, San Colombano al Lambro, San Fiorano, Sant'Angelo Lodigiano.
Prestazioni educative, animative e ludico ricreative.	Lodi <ul style="list-style-type: none">➤ Centro Ricreativo Diurno Colonia Caccialanza➤ Scuola estiva per l'infanzia➤



1.1 Interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92.

Per interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici ed extrascolastici s'intendono l'insieme delle attività volte alla costruzione di un percorso per l'alunno con disabilità che abbia come obiettivo principale lo sviluppo di competenze e di potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

In particolare questi interventi trovano una loro specificità nelle aree dell'autonomia e della comunicazione, collocando l'intervento sia nella forma diretta (lavoro con il soggetto), sia in quella socio relazionale (lavoro nel contesto). Queste due forme richiedono modalità differenziate: nel lavoro con il soggetto si realizza un'azione mirata all'aiuto individuale e alla proposta di strategie per gestire il bisogno mentre nel lavoro nel contesto viene svolta una funzione mediatrice bidirezionale cioè non solo tra soggetto e contesto ma soprattutto fra contesto e soggetto.

L'azione dell'educatore scolastico si colloca in un progetto che si attua all'interno dell'organizzazione scolastica; questo comporta la necessità non solo d'interagire con le regole e i tempi di tale organizzazione, ma soprattutto di partecipare e gestire le relazioni con i soggetti che ne fanno parte (dirigenza, insegnanti, ausiliari, segreteria). Questo deve avvenire attraverso un atteggiamento collaborativo e competente nella comunicazione.

Nella sua attuazione l'Educativa Scolastica (ES) persegue le seguenti finalità:


- contribuire a realizzare il diritto all'istruzione e a favorire l'inclusione scolastica per la promozione della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità;
- favorire la realizzazione di progetti educativi integrati che rispondano ai bisogni specifici della persona nell'ambito della scuola;
- aumentare il livello di inclusione scolastica al fine di moltiplicare le opportunità formative e le competenze socializzanti del soggetto e del contesto;
- attuare precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l'emarginazione.

Le predette finalità devono essere realizzate nell'ambito di un sistema basato su un costante e strutturato collegamento con i servizi sociali di riferimento e coerentemente con il progetto di vita di ciascun utente.

L'obiettivo del servizio è volto a garantire la realizzazione degli interventi, attraverso politiche sussidiarie che sappiano interpretare il contesto in una prospettiva che saldi insieme l'attenzione e il rispetto per le specificità con le capacità progettuali e la tensione a ricondurre le azioni locali a una visione più ampia, in grado di fare rete e confrontare le soluzioni più innovative nella prospettiva del superamento del rapporto uno a uno e del lavoro su gruppi eterogenei con bisogni educativi speciali.

1.2 Attività educative integrative (pre e post scuola, assistenza scuolabus e trasporto sociale minori, anziani e persone con disabilità).

Il servizio pre e post scuola consiste in un servizio accessorio rivolto ad alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie, i cui genitori hanno richiesto l'ingresso



anticipato a scuola e/o la permanenza nella scuola dopo il normale orario di funzionamento.

Questo particolare contesto, che si colloca *ipso facto* a margine dell'attività didattica strutturata, deve consentire agli alunni coinvolti di avere la possibilità di gestire il proprio tempo aderendo alle attività proposte o a quelle alternative, da definire attraverso l'interazione con l'educatore di riferimento.

1.3 Prestazioni educative, animative e ludico ricreative presso il Centro Ricreativo Diurno Colonia Caccialanza e la Scuola Estiva per l'Infanzia di Lodi.

➤ Centro Ricreativo Diurno Colonia Caccialanza

Il servizio consiste nella gestione del Centro Ricreativo Diurno Colonia Caccialanza che ospita minori dai 5 ai 14 anni durante il periodo delle vacanze scolastiche estive ed anziani autosufficienti, con lo scopo di favorire le attività ludico ricreative e di tempo libero al fine di conseguire una politica di prevenzione e di socializzazione per minori ed anziani che nel periodo estivo rimangono nel luogo di residenza.

➤ Scuola Estiva per l'Infanzia

Il servizio si svolge nel mese di luglio presso le scuole dell'infanzia del Comune di Lodi e consiste nell'organizzazione di attività ludico ricreative dal lunedì al venerdì rivolte a bambini frequentanti le scuole dell'infanzia cittadine, i cui genitori non possono fruire del congedo per ferie.

Art. 2 - Durata e periodo di prova


L'appalto in oggetto avrà durata per gli anni scolastici 2013/2014 - 2014/2015 - 2015-2016 a decorrere dall'01/09/2013 o, comunque, dalla data effettiva di aggiudicazione della gara se successiva, fino al 31/08/2016; dalla data di decorrenza l'appaltatore dovrà garantire l'espletamento del servizio appaltato a pieno regime.

Alla scadenza dell'appalto la ditta è comunque tenuta a garantire le prestazioni alle stesse condizioni vigenti sino all'individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per l'affidamento del servizio.

Il rapporto contrattuale è sottoposto ad un periodo di prova di mesi 4 (quattro), al termine del quale sarà formulato un motivato giudizio di accettabilità o meno del servizio stesso. In caso di esito negativo del periodo di prova, il rapporto contrattuale dovrà intendersi risolto, previa constatazione in contraddittorio delle ragioni della inadeguatezza della fornitura del servizio, con affidamento dell'appalto al secondo aggiudicatario. Il servizio eseguito durante il periodo di prova sarà regolarmente retribuito.


Art. 3 - Importo contrattuale

L'importo contrattuale presunto, esclusa IVA nella misura di legge, quale corrispettivo per tutte le prestazioni indicate nel presente capitolato, viene determinato in:



- € 3.168.000,00=(tremilionicentosessantotto/00) esclusa IVA nella misura di legge per quanto riguarda gli interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92 e servizi accessori da realizzarsi da parte di personale in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo educativo o diploma di scuola media superiore e di un'esperienza lavorativa di almeno **cinque** anni in servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto (**Interventi educativi ad alta complessità progettuale**);
- € 7.330.500,00=(settemilionitrecentotrentaecinquecento/00) esclusa IVA nella misura di legge per quanto riguarda gli interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92 da realizzarsi da parte di personale in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo educativo o diploma di scuola media superiore e di un'esperienza lavorativa di almeno **tre** anni in servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto;
- € 1.031.700,00=(unmilioneetrentunomilasettecento/00) esclusa IVA nella misura di legge per quanto riguarda le attività educative integrative (pre e post scuola, assistenza scuolabus e trasporto sociale minori, anziani e persone con disabilità) da realizzarsi da parte di personale in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo educativo o diploma di scuola media superiore e di un'esperienza lavorativa di almeno **tre** anni in servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto;
- € 51.840,00=(cinquantunomilaottocentoquaranta/00) esclusa IVA nella misura di legge per quanto riguarda le prestazioni educative, animative e ludico ricreative presso la Scuola Estiva per l'Infanzia di Lodi, da realizzarsi da parte di personale in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo educativo o diploma di scuola media superiore e di un'esperienza lavorativa di almeno **cinque** anni in servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto;
- € 8.064,00=(ottomilasessantaquattro/00) esclusa IVA nella misura di legge per quanto riguarda le prestazioni ausiliarie presso la Scuola Estiva per l'Infanzia di Lodi, da realizzarsi da parte di personale generico per il quale non viene richiesto alcun titolo specifico;
- € 260.628,00=(duecentosessantamilaseicentoventotto/00) esclusa IVA nella misura di legge per quanto riguarda le prestazioni educative, animative e ludico ricreative presso il Centro Ricreativo Diurno Colonia Caccialanza, da realizzarsi da parte di personale in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo educativo o diploma di scuola media superiore e di un'esperienza lavorativa di almeno **cinque** anni in servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto.

Tali importi non prevedono il costo dell'eventuale pasto consumato dal personale presso la struttura scolastica e il Centro. Nel caso di consumazione del pasto da parte degli operatori l'Ente erogatore del servizio mensa potrà richiedere il rimborso totale o parziale dei costi relativi ai pasti distribuiti il cui ammontare verrà concordato direttamente tra l'appaltatore e l'Ente erogatore.




L'importo di cui al primo comma del presente articolo, calcolato sulla base del numero di ore e utenti presunti per come quantificati nel successivo Art. 5, è comunque puramente indicativo in quanto l'importo effettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta dell'impresa aggiudicataria.

I corrispettivi del presente appalto si intendono fissi ed immutabili per tutta la durata contrattuale.

E' dovuta la revisione annuale del prezzo pari al 50% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Nel caso in cui l'**AZIENDA** si avvallesse della facoltà di cui all'art. 57, punto 5, lettera b) del D.lgs. 163/2006, l'importo presunto dell'appalto per il periodo 01/09/2016 - 31/08/2017 è stimato in:

- € 1.056.000,00=(unmilioneecinqantaseimila/00) esclusa IVA nella misura di legge per quanto riguarda gli interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92 e servizi accessori da realizzarsi da parte di personale in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo educativo o diploma di scuola media superiore e di un'esperienza lavorativa di almeno **cinque** anni in servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto (**Interventi educativi ad alta complessità progettuale**);
- € 2.443.500,00=(duemilioniquattrocentoquarantatreecinqcento/00) esclusa IVA nella misura di legge per quanto riguarda gli interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92 da realizzarsi da parte di personale in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo educativo o diploma di scuola media superiore e di un'esperienza lavorativa di almeno **tre** anni in servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto;
- € 343.900,00=(trecentoquarantatremilaenovecento/00) esclusa IVA nella misura di legge per quanto riguarda le attività educative integrative (pre e post scuola, assistenza scuolabus e trasporto sociale minori, anziani e persone con disabilità) da realizzarsi da parte di personale in del diploma di scuola media superiore ad indirizzo educativo o diploma di scuola media superiore e di un'esperienza lavorativa di almeno **tre** anni in servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto;
- € 17.280,00=(diciassetemiladuecentoottanta/00) esclusa IVA nella misura di legge per quanto riguarda le prestazioni educative, animative e ludico ricreative presso la Scuola Estiva per l'Infanzia di Lodi, da realizzarsi da parte di personale in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo educativo o diploma di scuola media superiore e di un'esperienza lavorativa di almeno **cinque** anni in servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto;
- € 2.688,00=(duemilaseicentoottantotto/00) esclusa IVA nella misura di legge per quanto riguarda le prestazioni ausiliarie presso la Scuola Estiva per l'Infanzia di Lodi, da realizzarsi da parte di personale generico per il quale non viene richiesto alcun titolo specifico;
- € 86.876,00=(ottantaseimilaottocentosestantasei/00) esclusa IVA nella misura di legge per quanto riguarda le prestazioni educative, animative e ludico ricreative



presso il Centro Ricreativo Diurno Colonia Caccialanza, da realizzarsi da parte di personale in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo educativo o diploma di scuola media superiore e di un'esperienza lavorativa di almeno **cinque** anni in servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto

Art. 4 - Personale delle ditte cessanti

A seguito dell'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria si obbliga ad assumere il personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dal bando di gara e dal presente capitolato, in forza alle ditte cessanti. A tal fine, prima dell'inizio dell'attività, nell'ambito del tavolo di cui all'art. 37 del CCNL delle Cooperative Sociali o articolo equivalente di altro CCNL, l'aggiudicatario si obbliga a verificare congiuntamente con le ditte cessanti, l'AZIENDA e le organizzazioni sindacali più rappresentative competenti per il territorio, i requisiti posseduti dal personale delle ditte cessanti, così come previsto dal presente articolo e definire per i lavoratori, in possesso di tali requisiti, le modalità operative relative al passaggio alle dipendenze dell'aggiudicatario. I lavoratori saranno assunti con la qualifica prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e con la conservazione del livello retributivo e dell'anzianità maturati presso le ditte cessanti.


Per quanto riguarda le Cooperative Sociali il CCNL è quello del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e d'inserimento lavorativo sottoscritto in data 16/12/2011.

Art. 5 - Caratteristiche del servizio e modalità di esecuzione

Il servizio per il periodo di durata dell'appalto (1/09/2013 - 30/06/2016) consta di:

- n. **165.000** ore complessive presunte (**55.000** ore per anno scolastico) per quanto riguarda gli interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92 e servizi accessori* da realizzarsi da parte di personale in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo educativo o diploma di scuola media superiore e di un'esperienza lavorativa di almeno **cinque** anni in servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto (**Interventi educativi ad alta complessità progettuale**);
- n. **405.000** ore complessive presunte (**135.000** ore per anno scolastico) per quanto riguarda gli interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92 da realizzarsi da parte di personale in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo educativo o diploma di scuola media superiore e di un'esperienza lavorativa di almeno **tre** anni in servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto;
- n. **57.000** ore complessive presunte (**19.000** ore per anno scolastico) per quanto riguarda le attività educative integrative (pre e post scuola, assistenza scuolabus e trasporto sociale minori, anziani e persone con disabilità) da realizzarsi da

* Per servizi accessori s'intendono (pre e post scuola, assistenza scuolabus e trasporto sociale minori, anziani e persone con disabilità).



parte di personale in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo educativo o diploma di scuola media superiore e di un'esperienza lavorativa di almeno tre anni in servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto;


- n. **2.700** ore complessive presunte (**900** ore annue) per quanto riguarda le prestazioni educative, animative e ludico ricreative presso la Scuola Estiva per l'Infanzia di Lodi, da realizzarsi da parte di personale in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo educativo o diploma di scuola media superiore e di un'esperienza lavorativa di almeno **cinque** anni in servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto;
- n. **480** ore complessive presunte (**160** ore annue) per quanto riguarda le prestazioni ausiliarie presso la Scuola Estiva per l'Infanzia di Lodi, da realizzarsi da parte di personale generico per il quale non viene richiesto alcun titolo specifico;
- n. utenti complessivi presunti come da tabella seguente, per quanto riguarda le prestazioni educative, animative e ludico ricreative presso il Centro Ricreativo Diurno Colonia Caccialanza, da realizzarsi da parte di personale in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo educativo o diploma di scuola media superiore e di un'esperienza lavorativa di almeno **cinque** anni in servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto;

Numero utenti	13 settimane apertura Centro Diurno Ricreativo Colonia Caccialanza													Totali
	I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	VII°	VIII°	IX°	X°	XI°	XII°	XIII°	
minori	6	20	24	62	62	66	61	43	43	24	25	25	25	486
minori con disabilità	3	5	8	8	7	4	2	4	2	0	0	2	2	47
minori in gruppo ristretto	0	0	0	1	0	4	6	4	3	2	3	4	3	30
Presenze totali minori	9	25	32	71	69	74	69	51	48	26	28	31	30	563
Presenze anziani			28	28	23	21	19	17	17	16	15			184
Presenze totali	9	25	60	99	92	95	88	68	65	42	43	31	30	747

La quantificazione del servizio è puramente indicativa, poiché si riferisce ad un dato storico che può variare, in più o in meno, nel corso del contratto d'appalto, in relazione all'effettivo fabbisogno dell'AZIENDA e al numero di Amministrazioni comunali deleganti.

L'AZIENDA si riserva inoltre la facoltà di richiedere all'appaltatore, che si obbliga, l'esecuzione di ulteriori e nuovi servizi integrativi per rispondere ad esigenze anche di carattere estemporaneo (es. pedibus).

Tali condizioni non potranno rappresentare causa di eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore o richiesta di risarcimento dei danni o indennizzo a qualsiasi titolo, costituendo un elemento essenziale del contratto, di cui l'appaltatore è stato pienamente edotto e ne ha tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta. L'appaltatore dovrà eseguire a propria cura, rischio, spese e con organizzazione propria, il servizio nei tempi e luoghi indicati nel presente capitolato e nel bando. In ogni caso dovrà adottare ogni iniziativa necessaria per fornire un servizio completo in ogni sua parte.



5.1 Interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92.

Il servizio viene reso dal lunedì al sabato durante l'orario scolastico nei tempi e nei modi concordati con il dirigente scolastico di ciascun Istituto e d'intesa con la referente dell'AZIENDA e si rivolge agli alunni con disabilità, accertata ai sensi della Legge 104/92, residenti nei Comuni che hanno delegato l'attività all'AZIENDA. Il medesimo servizio potrà inoltre essere rivolto ad alunni che pur non avendo i requisiti di cui sopra necessitano di un intervento educativo in contesto scolastico, comprovato da una valutazione effettuata dallo specialista di riferimento o dal servizio sociale professionale.

Fatta salva la doverosa e funzionale collaborazione con l'Istituto scolastico gli educatori si riferiranno per tutto ciò che attiene al servizio al coordinatore dell'appaltatore che a sua volta si relazionerà direttamente con la referente dell'AZIENDA. Il coordinatore provvederà ad assegnare a ciascun alunno destinatario dell'intervento un educatore scolastico e a dare comunicazione dell'avvenuto abbinamento alla referente dell'AZIENDA.

L'appaltatore s'impegna ad assicurare quanto più possibile la continuità educativa tra l'educatore e l'alunno assegnatogli e, nel caso in cui dovessero verificarsi le condizioni per un'interruzione di tale continuità, l'appaltatore s'impegna a garantire un corretto passaggio di consegna e di informazioni tra gli operatori. Nel caso in cui, previa valutazione da parte della referente dell'AZIENDA, fosse necessario garantire il rapporto di un educatore per bambino anche durante la frequenza di un centro ricreativo estivo, lo stesso educatore scolastico potrà seguire il minore anche in questo contesto.


In caso di assenza dell'educatore scolastico l'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla referente dell'AZIENDA e provvedere entro il secondo giorno alla sua sostituzione.

In caso di assenze dell'alunno fino ad un massimo di due giorni lavorativi, l'educatore scolastico il primo giorno di assenza, senza preavviso, resta a scuola, concordando le attività da svolgere con il proprio coordinatore. Le ore non utilizzate nel secondo giorno di assenza dell'alunno sono accumulate in "ore a recupero" e potranno essere utilizzate per specifiche attività, previa valutazione ed espressa autorizzazione da parte della referente dell'AZIENDA.

L'appaltatore potrà rendicontare e fatturare esclusivamente le ore autorizzate dalla referente dell'AZIENDA.

Nel caso di sciopero del personale della scuola le ore che l'educatore scolastico non ha potuto svolgere potranno essere recuperate e utilizzate in base a quanto concordato con la referente dell'AZIENDA.

Ad ogni modo non è previsto che gli educatori scolastici svolgano attività di supplenza del personale docente. Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, l'appaltatore ha la responsabilità di provvedere a segnalare alla referente dell'AZIENDA ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici, alla realizzazione delle attività programmate e al rapporto con gli alunni e le



famiglie. In tale quadro l'appaltatore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

5.2 Attività educative integrative (pre e post scuola, assistenza scuolabus e trasporto sociale minori, anziani e persone con disabilità).

Le attività educative integrative (pre e post scuola, assistenza scuolabus e trasporto sociale minori, anziani e persone con disabilità) si svolgono presso gli Istituti scolastici e le strutture ubicati nei Comuni che hanno delegato l'attività all'AZIENDA. Nell'espletamento del servizio di pre e post scuola potranno essere organizzate semplici attività di intrattenimento (gioco libero, giochi di società, messa a disposizione di materiale di consumo, ecc.). A tal fine l'appaltatore dovrà fornire il materiale ludico didattico da utilizzare nonché quello sanitario di prima necessità.

Il personale educativo dovrà essere fornito in rapporto operatore/alunni non superiore a 1/20.

Su richiesta dell'AZIENDA il servizio di pre e post scuola verrà esteso agli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto comunale e che, per necessità organizzative collegate ai percorsi ed agli orari stabiliti dal competente Ufficio Comunale, vengono accompagnati nella scuola prima delle ore 8,30 oppure vengono prelevati a scuola dopo le ore 16,30.

Il servizio di assistenza scuolabus consiste:

- a) nel fornire una unità di personale per assistenza a bordo degli scuolabus comunali durante il trasporto di alunni frequentanti le scuole dell'infanzia cittadine e se richiesto per le scuole primarie;
- b) nel fornire un'unità di personale per assistenza a bordo dei pulmini comunali durante il trasporto di soggetti con disabilità da e per la scuola o struttura per disabili frequentata, nonché presso l'AO e i Centri Riabilitativi autorizzati, e per assistenza a bordo di automezzi comunali durante il trasporto di anziani.

5.3 Prestazioni educative, animative e ludico ricreative presso il Centro Ricreativo Diurno Colonia Caccialanza e la Scuola Estiva per l'Infanzia di Lodi.


L'attività riguarda la progettazione e la gestione degli interventi educativi e ludico ricreativi, presso le seguenti strutture ubicate nel comune di Lodi.

Le funzioni educative consistono nell'elaborazione, condivisione e attuazione, in stretto raccordo con il contesto in cui si collocano (servizio sociale Comune di Lodi, AZIENDA, Servizi Specialistici) del progetto educativo frutto dell'interazione con i bambini e le loro famiglie.

➤ Centro Ricreativo Diurno Colonia Caccialanza

Le finalità del servizio sono quelle di offrire ai bambini e ai ragazzi un'esperienza ricca di stimoli ludici, ricreativi, sportivi ed animativi. In particolare, le attività del Centro Ricreativo dovranno perseguire i seguenti fini:

- sviluppo della socializzazione, dell'integrazione e delle relazioni interpersonali tra i componenti del gruppo;



- valorizzazione concreta delle competenze e delle capacità dei minori;
- valorizzazione delle esperienze;
- stimolazione delle espressività;
- sostegno all'autonomia e alla sicurezza emotiva;
- sostegno nell'acquisizione e nello sviluppo di interessi.

Le metodologie di realizzazione dovranno essere costituite principalmente in tecniche di animazione, in forme di attività ginnico sportive di gruppo, nel contatto sociale con la natura e l'ambiente.

Il progetto dovrà quindi contenere le seguenti attività:


- ludico/sportive (attività quotidiana presso piscina comunale Ferrabini);
- escursionistiche (in località raggiungibile nel tempo massimo di tre ore) almeno una volta alla settimana, comprensive di una gita finale in un grande parco a tema.

Le escursioni (nel progetto dovranno essere indicate e specificate le località, i parchi, ecc.) dovranno prevedere:

- un parco giochi;
- una visita naturalistica;
- un parco acquatico;
- una visita culturale/artistica;
- una gita finale in un parco a tema.

Il progetto dovrà indicare le attività che si intendono realizzare:

- animative e culturali almeno una alla settimana;
- creative e laboratoriali finalizzate al programma del Centro;
- momenti di incontro con le famiglie ad apertura e chiusura del Centro con l'intervento dell'équipe educativa al completo;
- momenti di festa/intrattenimento a tema (preferibilmente il venerdì) per bambini e famiglie;
- grande animazione finale (chiusura centro) aperta alle famiglie da effettuarsi preferibilmente nell'ultima o penultima settimana;
- organizzazione e promozione nel mese di maggio di ciascun anno di un momento formativo di 20 ore dedicato al personale che lavorerà presso il Centro;
- predisposizione di idoneo materiale informativo e di documentazione (da consegnare preventivamente ad ogni famiglia interessata o frequentante il Centro) che descriva:
 - le attività del Centro;
 - il Progetto Educativo;
 - il programma settimanale con la scansione oraria delle attività;
 - le gite e le escursioni;
 - le iniziative culturali e di animazione;
 - i momenti d'incontro e festa con le famiglie;
- predisposizione di idonei strumenti di indagine e valutazione in ordine all'andamento delle attività, con elaborazione e divulgazione finale dei dati;



- predisposizione di una relazione finale comprensiva dell'esito dei questionari da elaborare entro i 40 giorni successivi la chiusura del Centro.

Il processo d'inclusione sociale del minore con disabilità dovrà essere previsto e realizzato attraverso un progetto educativo, ricreativo e di socializzazione, che sia in continuità con gli altri contesti educativi (es. educativa scolastica, sport sociale ecc.). L'eventuale rapporto individuale o di piccolo gruppo dovrà essere certificato dai competenti servizi specialistici ed autorizzato dalla referente dell'AZIENDA in accordo con il servizio sociale comunale di residenza.

In considerazione del fatto che il Centro verrà altresì frequentato da anziani autosufficienti l'appaltatore dovrà individuare all'interno della propria organizzazione un referente per il gruppo anziani. A tale figura, in possesso del titolo di studio previsto dal bando per questo servizio, compete la programmazione e la gestione delle attività rivolte agli anziani, in particolare:

- momenti di progettazione, organizzazione attività, predisposizione degli spazi;
- momenti di incontro settimanale con il settore politiche sociali del Comune di Lodi per la verifica dell'attività, iniziative ordinarie e straordinarie;
- l'organizzazione di almeno due gite rivolte alle persone anziane.

Il Centro Diurno effettuerà di norma il seguente orario: 8.30 - 17.30.

Per l'espletamento del servizio l'appaltatore si impegna a:

- a) fornire il personale necessario, in possesso dei requisiti previsti dal bando, rispettando il rapporto di: n. 1 operatore ogni 20 bambini; n. 1 operatore, limitatamente a mesi di luglio ed agosto, per gli anziani; e, comunque, personale sufficiente a garantire un'organizzazione in gruppi ristretti per quei bambini che necessitano di particolari attenzioni;
- b) assicurare la presenza di personale sugli scuolabus o pulmini per l'assistenza dei bambini e degli anziani durante il trasporto, indicativamente dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00.


Il personale adibito al servizio, assente per malattia o altro, deve essere immediatamente sostituito, in modo da garantire il puntuale svolgimento del servizio ed il rispetto degli standard stabiliti.

Il personale generico sarà fornito dal Comune di Lodi e collaborerà, nell'ambito delle specifiche mansioni, all'espletamento del servizio.

Dovranno essere concordati con il settore politiche sociali del Comune di Lodi gli abbinamenti personale/minore in presenza di situazioni di particolare necessità, anche in relazione all'esigenza di garantire o meno al minore la continuità del servizio attraverso il medesimo personale.

Gli operatori che, nell'ambito della programmazione generale, danno concreta attuazione alle attività partecipano insieme al coordinatore ai momenti di progettazione e di verifica.

E' a carico dell'appaltatore l'onere per l'acquisto del materiale sanitario, didattico e di tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle attività ricreative del Centro. Le quantità di detto materiale devono essere commisurate al reale fabbisogno del Centro.



L'appaltatore deve mettere a disposizione del proprio personale un automezzo necessario per gli eventuali collegamenti e per situazioni di emergenza. Sono a carico dell'appaltatore le spese relative al carburante ed alla manutenzione dello stesso. L'appaltatore deve inoltre assicurarsi che il proprio personale sia in grado di guidarlo e provvedere alla copertura assicurativa per i guidatori.

E' a carico del Comune di Lodi l'erogazione del servizio mensa a favore degli utenti del Centro e del personale dell'appaltatore. In quest'ultimo caso l'Ente erogatore del servizio mensa potrà richiedere il rimborso totale o parziale dei costi relativi ai pasti distribuiti il cui ammontare verrà concordato direttamente tra l'appaltatore e l'Ente erogatore.

E' altresì a carico del Comune di Lodi il trasporto degli utenti da e verso il Centro, la gestione dei rapporti con le famiglie per quanto riguarda la raccolta e verifica delle iscrizioni e i pagamenti delle quote di frequenza.

➤ Scuola Estiva per l'Infanzia

Per l'espletamento del servizio l'appaltatore si impegna a:


- garantire la presenza di almeno un educatore ogni 20 bambini nella fascia centrale di funzionamento della scuola dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
- assicurare la presenza di personale sugli scuolabus indicativamente dalle ore 8,30 alle ore 9,30 e dalle ore 15,30 alle ore 16,30;
- assicurare la presenza dalle ore 8.00 alle ore 10.00, durante l'ora dei pasti e del riordino e nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di personale generico per pulizie e sorveglianza ingresso;
- fornire il materiale per esercitazioni didattiche e ludiche, per la pulizia e sanitari di primo intervento.

E' a carico del Comune di Lodi l'erogazione del servizio mensa a favore degli utenti della Scuola estiva e del personale dell'appaltatore. In quest'ultimo caso l'Ente erogatore del servizio mensa potrà richiedere il rimborso totale o parziale dei costi relativi ai pasti distribuiti il cui ammontare verrà concordato direttamente tra l'appaltatore e l'Ente erogatore.

L'AZIENDA si riserva, nel corso dell'appalto, ogni più ampia facoltà e diritto di apportare le variazioni che si rendessero necessarie in relazione alle esigenze espresse dall'utenza o alle variazioni della stessa, senza che l'appaltatore possa apporre eccezioni o vantare diritti o pretese di sorta.

Art. 6 - Ruolo, compiti e competenze dell'educatore scolastico

L'educatore scolastico svolge il proprio ruolo nelle scuole (asili nido, dell'infanzia, primarie, secondarie di I e II grado, centri di formazione professionale), supportando l'alunno in tutte le attività educative e didattiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano educativo individualizzato e per l'acquisizione delle "Life Skills" (abilità cognitive, emotive e relazionali) anche alla luce delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca di cui alla Direttiva Ministeriale




27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative.

I compiti principali e generali dell’educatore scolastico, che devono essere adattati alle esigenze specifiche dei singoli alunni con la finalità prioritaria di favorirne l’inclusione nel gruppo classe, possono essere così riassunti:

- accogliere l’alunno e supportarlo in tutte le sue necessità, incluse quelle di tipo assistenziale;
- attivare interventi educativi rivolti a favorire la comunicazione e la relazione nei rapporti interpersonali nel gruppo dei pari e con gli adulti nonché a favorire l’autonomia ed i processi di apprendimento dell’alunno, attraverso l’utilizzo di strumenti utili alla progettazione educativa, la quale va condivisa con il corpo insegnante;
- se necessario, supportare l’attività didattica con la preparazione e/o la ricerca di materiale necessario all’alunno per lo svolgimento dei programmi;
- prendere parte in maniera attiva alla redazione del PEI ed alle successive verifiche;
- realizzare gli obiettivi indicati nel PEI con strumenti, metodologie specifiche e ausili, in stretta collaborazione con i docenti di classe e di sostegno;
- partecipare agli incontri di programmazione e verifica concordati con il consiglio di classe e con gli specialisti;
- assistere l’alunno durante le prove d’esame, se richiesto dalla Commissione, garantendo assistenza per l’autonomia fisica, per l’autonomia nello svolgimento delle prove, per la comunicazione in senso generale;
- partecipare agli incontri di monitoraggio e verifica organizzati dall’AZIENDA o richiesti dagli stessi educatori;
- partecipare agli incontri del GLH, se è stato nominato membro del gruppo di lavoro;
- accompagnare l’alunno, se valutato necessario da parte della referente dell’AZIENDA, durante i viaggi d’istruzione.

Le competenze tecniche e metodologiche che l’educatore scolastico deve possedere nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati possono essere così riassunte:

- essere in grado di orientarsi nei diversi saperi e apprendimenti;
- essere in grado di utilizzare gli strumenti utili alla progettazione educativa;
- conoscere i diversi linguaggi da utilizzare in modo appropriato alle diverse abilità;
- conoscere gli ausili tecnici e le nuove tecnologie informatiche per un apprendimento mediato;
- essere in grado d’interrogare il proprio sapere in educazione e di metterlo in pratica.



Art. 7 - La funzione di coordinamento

Per garantire un servizio con caratteristiche di qualità e che sappia valorizzare al meglio le risorse presenti nel territorio, risulta fondamentale la funzione di coordinamento che permette di sviluppare al meglio la collaborazione tra l'appaltatore e la rete istituzionale e informale.

Il coordinamento deve realizzarsi sia a livello di sistema che a livello operativo.

Rispetto al sistema le funzioni di coordinamento sono assicurate dall'AZIENDA, in un quadro caratterizzato da una collaborazione istituzionale finalizzata all'attuazione dell'Accordo per una gestione compartecipata delle risorse destinate all'integrazione scolastica (docenti di sostegno e educatori scolastici), sottoscritto a livello di Piano di Zona.

A livello operativo la funzione di coordinamento dovrà essere garantita dall'appaltatore, sia all'interno della propria organizzazione che verso l'esterno, attraverso la costante presenza di idonee figure professionali di riferimento in posizione di responsabilità.


Il coordinatore, per quanto riguarda gli interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92 e le attività educative integrative deve essere in possesso del titolo di educatore professionale* o di comprovata esperienza professionale di almeno tre anni come coordinatore di un servizio analogo.

Le generalità del coordinatore dovranno essere comunicate per iscritto all'AZIENDA prima dell'avvio del servizio. Il coordinatore sarà a disposizione della referente dell'AZIENDA, della Scuola, dei servizi specialistici e della famiglia per fornire informazioni su tutti gli aspetti gestionali ed avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere durante lo svolgimento delle attività e dovrà garantire la reperibilità tramite un apposito recapito telefonico.

Il coordinatore si impegna a:

- attivare gli interventi di educativa scolastica sulla base delle indicazioni e della tempistica condivisi con la referente dell'AZIENDA;
- predisporre d'intesa con la referente dell'AZIENDA il programma complessivo degli interventi previsti per l'anno scolastico;
- redigere il piano di lavoro settimanale (c.d. turno) e darne comunicazione alla referente dell'AZIENDA;
- portare a conoscenza della referente dell'AZIENDA i contenuti del progetto educativo individualizzato;
- valutare, durante la fase di programmazione, l'opportunità di garantire la continuità tra educatore e alunno;
- comunicare telefonicamente entro la giornata alla Scuola e alla referente dell'AZIENDA le eventuali variazioni di orario e di educatore;
- comunicare immediatamente, telefonicamente, mezzo fax o posta elettronica, alla referente dell'AZIENDA qualsiasi evento che evidenzia elementi di criticità in ordine all'attività;

* Laurea triennale in scienze dell'educazione, in educazione professionale e titoli equipollenti.



- partecipare alle verifiche programmate con la referente dell'AZIENDA per l'aggiornamento circa l'andamento dell'intervento;
- trasmettere in via ordinaria alla referente dell'AZIENDA una relazione sul caso redatta dall'educatore dopo il primo quadrimestre e alla fine dell'anno scolastico;
- trasmettere alla referente dell'AZIENDA una relazione sul caso tutte le volte in cui la referente lo ritenesse necessario;
- presentare periodicamente (ogni anno) una sintetica relazione scritta sull'andamento complessivo della gestione del servizio, necessaria per una valutazione degli interventi e dei risultati conseguiti e comprensiva di eventuali proposte per il miglioramento del servizio stesso.
- partecipare agli incontri organizzati dalla referente dell'AZIENDA finalizzati alla programmazione nonché alla verifica del servizio e a creare occasioni per uno scambio di esperienze e la formulazione di proposte che potranno essere spunto per la realizzazione di percorsi formativi.

Tutti materiali e i documenti di cui al precedente comma dovranno essere trasmessi alla referente dell'AZIENDA su supporto informatico.

L'appaltatore garantisce inoltre:


- reperibilità tutti i giorni compresi i festivi per gestire le eventuali emergenze di servizio o modifiche del programma settimanale già concordato e comunicato alla referente dell'AZIENDA;
- incontri periodici con gli educatori per l'avvio di nuovi programmi di intervento e per la valutazione e la verifica di quelli già in atto. Gli esiti di tali incontri dovranno essere portati a conoscenza della referente dell'AZIENDA.

Il coordinatore, per quanto riguarda le prestazioni educative, animative e ludico ricreative presso il Centro Ricreativo Diurno Colonia Caccialanza e la Scuola Estiva per l'Infanzia di Lodi, deve essere in possesso del titolo di educatore professionale* e di comprovata esperienza professionale di almeno tre anni come coordinatore di un servizio analogo. Il compito principale del coordinatore è quello di supportare pedagogicamente l'équipe di lavoro e il singolo operatore nella gestione quotidiana delle attività educative ed animative al fine di sostenerne il processo motivazionale a garanzia della qualità degli interventi e dei risultati finali.

Il coordinatore costituisce una presenza costante nell'arco dell'intera settimana lavorativa ed è il responsabile della realizzazione del progetto del Centro Ricreativo e della Scuola Estiva che dovrà essere presentato all'AZIENDA entro il 30 aprile di ciascun anno, unitamente all'elenco nominativo ed alle relative qualifiche del personale adibito al servizio. L'eventuale sostituzione del coordinatore potrà avvenire solo per gravi ed eccezionali motivi comunicati e giustificati per tempo alla referente dell'AZIENDA.

Il coordinatore dovrà trasmettere settimanalmente un prospetto contenente le presenze giornaliere sia dei minori che degli anziani, il nominativo degli operatori presenti e gli orari di servizio giornalieri effettuati da ciascuno di essi, nonché redigere, almeno

* Laurea triennale in scienze dell'educazione, in educazione professionale e titoli equipollenti.



mensilmente, una dettagliata relazione scritta in ordine alle attività svolte, agli obiettivi raggiunti ed alle eventuali problematiche emerse.

Al coordinatore compete la gestione dell'equipe di lavoro (gestione delle risorse umane e sostituzioni) e l'organizzazione di:

- momenti di programmazione, predisposizione degli spazi, formazione dei gruppi ristretti, in collaborazione con il settore politiche sociali del Comune di Lodi, precedenti l'avvio delle attività estive;
- momenti di progettazione e verifica quotidiana e settimanale con gli operatori, (anche precedenti l'apertura del Centro), che comunque dovranno avvenire al di fuori dell'orario di servizio e di funzionamento del Centro.
- momenti costanti di collegamento con il settore politiche sociali del Comune di Lodi per le verifiche giornaliere e settimanali sull'andamento delle attività e sulle eventuali criticità;
- raccordo con la ditta fornitrice dei pasti e con il coordinamento dei servizi mensa comunali per segnalazione del numero pasti giornalieri, controllo del menù giornaliero, qualità, quantità, ed eventuali disfunzioni, con immediato avviso;
- raccordo con il personale che svolge le funzioni di custode.

Al coordinatore compete altresì il controllo di tutti gli aspetti strumentali e accessori (forniture, pulizie, ecc.).


Il coordinatore dovrà preoccuparsi altresì di comunicare immediatamente al settore politiche sociali ed istruzione del Comune di Lodi eventuali infortuni, malattie infettive ed altre problematiche e/o disfunzioni.

L'appaltatore s'impegna altresì a garantire tutte le ulteriori attività a supporto della funzione di coordinamento interno ed esterno illustrate nel progetto tecnico gestionale presentato in sede di gara. Il coordinatore non concorre al completamento di nessun rapporto numerico stabilito dal presente capitolato speciale.

Art. 8 - Requisiti professionali e di abilitazione richiesti al personale

L'appaltatore dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio con proprio personale, adeguatamente preparato dal punto di vista tecnico ed in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara e dagli artt. 5, primo comma e 7 del presente capitolato per ciascuna delle aree d'intervento. Inoltre il personale dovrà essere fisicamente idoneo alla mansione specifica oggetto dell'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.

L'AZIENDA si riserva la possibilità di richiedere all'appaltatore di impiegare, nell'ambito degli interventi educativi ad alta complessità progettuale, personale che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di educatore professionale o titolo equipollente, abbia competenze, esperienza e attitudini idonee per intervenire in specifiche situazioni. La referente dell'AZIENDA valuterà contestualmente alle necessità progettuali dell'intervento le caratteristiche individuali del personale dell'appaltatore da impegnare in tali interventi.



In considerazione della particolarità dell'oggetto del presente capitolato e delle funzioni richieste, il personale proposto dall'appaltatore per concorrere allo svolgimento del servizio dovrà risultare di tutta soddisfazione per l'AZIENDA in ordine alle caratteristiche professionali e tecniche; a tale scopo l'appaltatore si impegna a depositare il curriculum personale degli operatori di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio. L'AZIENDA ha il diritto di verificare tale curriculum anche chiedendo informazioni ai datori di lavoro od istituti ivi citati; per tale scopo gli operatori incaricati dovranno rilasciare apposito assenso a favore dell'AZIENDA ai sensi del D.Lgs. n 196/2003.

L'AZIENDA si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale dell'appaltatore, in rapporto alle funzioni indicate nel presente capitolato; nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze, l'AZIENDA si riserva il diritto di richiederne l'immediata sostituzione che dovrà avvenire, comunque entro 48 ore dalla richiesta inoltrata dall'AZIENDA a mezzo fax o posta certificata.

Il personale impiegato dovrà in ogni caso essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze del servizio.

Art. 9 - Tesserino di riconoscimento


Il personale dell'appaltatore dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento preventivamente autorizzato dall'AZIENDA. Tale tesserino portato in modo visibile durante l'orario di lavoro, dovrà contenere:

- fotografia
- nome e cognome
- ditta di appartenenza
- qualifica di _____


Art. 10 - Obblighi dell'appaltatore verso il proprio personale

L'appaltatore è tenuto a:

- svolgere il servizio con le modalità stabilite nel presente capitolato e a tal fine informa in modo puntuale il proprio personale delle procedure operative stabilite dall'AZIENDA;
- avvalersi di proprio personale secondo le norme vigenti in materia di tipologie contrattuali e di obblighi contributivi previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali;



- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. Per quanto riguarda le Cooperative Sociali il CCNL a cui attenersi è quello del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e d'inserimento lavorativo sottoscritto in data 16/12/2011.
- osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori;
- garantire la continuità del servizio e l'immediata copertura di temporanee assenze, provvedendo alla sostituzione con altro personale in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente capitolato;
- nel caso di introduzione di nuovo personale, l'appaltatore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'AZIENDA, alla quale deve essere data preventiva comunicazione, ad un periodo di affiancamento con altro personale già esperto per una durata da concordare con l'AZIENDA, in modo da non ridurre la qualità del servizio prestato; durante il periodo di affiancamento, le nuove unità di personale così introdotte non potranno essere conteggiate nelle unità giornaliere impiegate nel servizio e nulla sarà dovuto dall'AZIENDA per le loro prestazioni, il cui onere rimane a carico dell'appaltatore;
- fornire tutte le coperture assicurative, previdenziali ed assistenziali a garanzia formale del buon andamento del contratto, esonerando l'AZIENDA da ogni responsabilità civile e penale nei rapporti personale-utente-datore di lavoro. In particolare l'appaltatore dovrà garantire che il personale impiegato nell'appalto sia regolarmente assicurato contro gli infortuni nel lavoro e contro eventuali danni causati a terzi ed a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
- sottoporre, a proprie spese, il personale impiegato nel servizio a visite mediche, esami e vaccinazioni previsti per la specifica categoria di lavoratori;
- concordare annualmente con l'AZIENDA un piano di formazione e supervisione specifico per il personale impiegato nel servizio appaltato;
- riconoscere al personale le ore utilizzate per partecipare ai corsi di formazione e ai percorsi di supervisione concordati con l'AZIENDA, senza oneri aggiuntivi per l'AZIENDA, né per i costi delle docenze/supervisioni, né per le ore del personale che ha partecipato ai corsi di formazione e ai percorsi di supervisione;
- sottoscrivere i processi verbali di verifica redatti a cura del Direttore dell'esecuzione o del Responsabile del procedimento ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 207/2010.



Per le Cooperative Sociali disciplinate dalla Legge n. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, le prescrizioni contenute nel comma precedente trovano applicazione anche nei confronti dei soci lavoratori.

L'AZIENDA potrà richiedere all'appaltatore, in qualsiasi momento, documenti utili per verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui trattasi, l'AZIENDA ne chiederà la regolarizzazione e, in difetto, potrà procedere alla risoluzione del contratto.


L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n. 55/1990 e successive modificazioni: l'AZIENDA non potrà accettare l'applicazione di eventuali regolamenti interni od accordi che possano limitare il pagamento di ferie, malattie, permessi matrimoniali, accantonamento TFR e maturazione del periodo di ferie e quant'altro previsto dalla normativa contrattuale di settore. Il mancato versamento dei sopra menzionati contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di legge. In tal caso l'AZIENDA, previa comunicazione all'appaltatore dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, sospenderà i pagamenti per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato, ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

Tutti gli obblighi previsti dal presente articolo vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'appaltatore esonera, pertanto, fin da ora l'AZIENDA nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata.

L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza della normativa vigente in tema di divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro.

Art. 11 - Applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro

L'appaltatore assicura lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e si assume ogni responsabilità ed onere nei confronti dell'AZIENDA o di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti per la salvaguardia delle persone coinvolte nella gestione del servizio.



L'appaltatore si impegna a trasmettere all'AZIENDA documentazione attestante la nomina e la relativa comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico del lavoro competente nonché copia del piano di sicurezza ex D.lgs. 81/08. L'appaltatore si impegna altresì a trasmettere la suddetta documentazione al titolare della disponibilità giuridica dei luoghi ove svolge il servizio appaltato e a raccordare il proprio piano di sicurezza con quello del medesimo titolare.

L'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l'esecuzione dei servizi appaltati e a partecipare agli incontri congiunti sul tema e concordati con l'AZIENDA e coordinati con gli Istituti Scolastici ove si realizzano gli interventi.

L'appaltatore garantisce l'idoneità lavorativa del proprio personale e/o dei soci lavoratori, avuto riguardo all'attività oggetto dell'appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi; si impegna all'effettuazione della sorveglianza sanitaria correlata, dandone riscontro all'AZIENDA.

L'appaltatore si impegna a fornire al proprio personale, se previsti, tutti i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti da lavoro di sicurezza, nonché i materiali ed i presidi di autoprotezione dai rischi professionali, che siano necessari allo svolgimento del servizio appaltato. L'AZIENDA si riserva di valutare l'idoneità dei dispositivi dati in dotazioni dall'appaltatore ai propri dipendenti e qualora non ne riscontrasse l'idoneità, potrà pretenderne la sostituzione immediata.

L'appaltatore si obbliga al rispetto degli obblighi di sicurezza specifici della propria attività.


L'AZIENDA si riserva ogni verifica e controllo sull'adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti. In caso di riscontrato mancato rispetto degli stessi, l'AZIENDA, valutata la gravità dell'inadempienza, provvederà all'applicazione di una decurtazione, a titolo di penale, sul corrispettivo dovuto, fino ad € 3.000,00= (tremila/00=) per ogni inadempienza, previa contestazione ai sensi del successivo art.19.

L'AZIENDA è esonerata dalla responsabilità civile in caso di sinistro occorso ai dipendenti dell'appaltatore per inosservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza posti a suo carico.

Art. 12 - Controlli

L'AZIENDA potrà effettuare controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare la rispondenza delle attività alle prescrizioni del presente capitolato. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, nonché l'efficienza e l'efficacia degli interventi. I controlli sulla natura e sullo svolgimento del servizio verranno svolti ordinariamente dalla referente dell'AZIENDA, in contraddittorio con il coordinatore del servizio dell'appaltatore.

L'AZIENDA potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli a campione. L'AZIENDA potrà utilizzare inoltre dei questionari di gradimento al fine di valutare la soddisfazione degli utenti per il servizio reso dall'appaltatore.



In caso di inadempienze del personale che presta il servizio, l'AZIENDA informerà tempestivamente l'appaltatore affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni. Nel caso di gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di verificata e perdurante inadeguatezza del personale in relazione alle mansioni previste, l'AZIENDA avrà facoltà di applicare quanto previsto all'Art. 18 del presente capitolato nonché di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui l'appaltatore abbandonasse, sospendesse o interrompesse, per qualsiasi motivo, il servizio o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste "a regola d'arte", nel rispetto delle condizioni e modalità indicate nel presente capitolato, l'AZIENDA avrà diritto, previa contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, di provvedere direttamente all'esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altre ditte di sua fiducia, a libero mercato, addebitando all'appaltatore inadempiente le spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbe sostenuto se il servizio e le prestazioni fossero state eseguite regolarmente. In ogni caso è fatta salva ogni altra azione che l'AZIENDA riterrà opportuna in idonea sede, volta all'accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti nonché quella di risolvere il contratto.


Art. 13 - Responsabilità e garanzie

L'espletamento del servizio appaltato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio dell'appaltatore, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. L'AZIENDA sarà esonerata da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio appaltato, per la quale risponderà solo ed esclusivamente l'appaltatore, che sarà l'unico responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa.

L'appaltatore sarà responsabile dei danni che dovessero occorrere a persone o cose nel corso dello svolgimento del servizio ed imputabili a colpa dei propri operatori, o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. A garanzia degli obblighi contrattuali, l'appaltatore si obbliga a prestare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva pari a € 1.185.073,00=(unmilionecentoottantacinqueasettantatre,00) indipendentemente dall'ammontare contrattuale dell'appalto aggiudicato.

La cauzione potrà essere presentata, a scelta dell'appaltatore, in uno dei modi previsti dalla Legge 10/6/1982, n. 348. Ove l'appaltatore opti per uno dei modi previsti dall'art. 1 lettere b), c) della citata legge, l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- di aver preso visione del presente capitolato, nonché degli allegati in esso richiamati;
- di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957 comma 1 c.c.;
- di obbligarsi a versare all'AZIENDA, a semplice richiesta e senza eccezioni o ritardi l'ammontare della somma garantita o della minor somma indicata nella richiesta stessa;



- di ritenere valida la fideiussione per i sei mesi successivi alla scadenza del rapporto contrattuale.

L'appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'AZIENDA avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche per i sei mesi successivi alla scadenza del rapporto contrattuale.

Qualora l'appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza, l'AZIENDA tratterà a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale, addebitando inoltre le maggiori spese emergenti, per l'assegnazione dell'appalto ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

L'appaltatore si impegna alla pronta riparazione di qualsiasi danno a beni mobili ed immobili di proprietà dell'AZIENDA o di terzi causati nell'espletamento del servizio o, in mancanza, al loro risarcimento, esonerando l'AZIENDA da qualsiasi responsabilità al riguardo. A tale scopo l'appaltatore dovrà, prima dell'inizio del servizio, stipulare apposita polizza assicurativa, ad esclusivo beneficio dell'AZIENDA, che copra ogni rischio (materiale, morale, esistenziale e biologico) secondo i parametri di risarcimento della responsabilità civile per danni comunque arrecati a persone o cose, avente i limiti sotto indicati:

- massimale non inferiore a € 15.000.000,00= (quindicimilioni/00=) per sinistro;
- massimale non inferiore a € 3.000.000,00= (tremilioni /00=) per persona;
- massimale non inferiore a € 3.000.000,00= (tremilioni /00=) per animali o cose.

Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa all'AZIENDA.

Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o al ripristino dello *status quo ante*, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'AZIENDA sarà autorizzata a provvedere direttamente, a carico dell'appaltatore, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed irrogando una penale corrispondente, al massimo, al 10% dell'importo del danno.


Art. 14 - Forza maggiore

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Nella relazione tecnica la ditta dovrà comunque descrivere le modalità con cui intende garantire il servizio minimo di assistenza, nel caso si verificano tali eventi imprevedibili comunque documentati.

Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.



Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 15 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 15 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 15 - Sciopero

L'attività oggetto dell'appalto è da considerare quale pubblico servizio.

In caso di proclamazione di sciopero troverà applicazione la legge 146/90 recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" e s.m.i.

Art. 16 - Divieto di subappalto e divieto di lavoro somministrato

E' vietato all'appaltatore cedere, anche parzialmente, e/o subappaltare il servizio assunto o utilizzare lavoro somministrato, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate all'AZIENDA per la risoluzione anticipata dello stesso. In caso di Associazione Temporanea di Imprese e di Consorzi, non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese associate o consorziate precedentemente indicate.

Art. 17 - Pagamenti


Le fatture dovranno essere intestate ed inoltrate a: Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona - Via Tiziano Zalli, 5 - 26900 Lodi, con l'indicazione dei servizi prestati e del periodo di riferimento.

Entro il giorno 10 di ogni mese, l'appaltatore emetterà regolare fattura per il servizio svolto nel mese precedente, allegando i modelli di rendicontazione dell'attività svolta stabiliti dall'AZIENDA su supporto informatico e debitamente compilati. L'appaltatore potrà rendicontare solo le ore relative agli interventi realizzati e comunque autorizzate dalla referente dell'AZIENDA.

L'AZIENDA, effettuati i relativi riscontri e accertata la correttezza della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni previste nel presente capitolato da parte del Direttore dell'Esecuzione o dal Responsabile del procedimento, provvede alla liquidazione delle fatture, mediante accredito sul conto corrente dell'appaltatore dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine resta sospeso qualora gli uffici dell'AZIENDA dovessero riscontrare errori e/o omissioni nella documentazione allegata alla fattura, invitando l'appaltatore, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, a rettificare o integrare la documentazione prodotta.

Sugli importi mensili dovuti per i servizi eseguiti l'AZIENDA effettuerà una trattenuta dello 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) a garanzia dell'assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, così come previsto dalla normativa vigente.

L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili all'AZIENDA non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.



Le parti concordano che il tasso d'interesse da applicare all'eventuale superamento dei termini di pagamento di cui al precedente comma 4, dovrà essere pari a quello legale di cui all'art. 1284 c.c.

L'appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ed in particolare a comunicare all'AZIENDA gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, entro sette giorni dalla relativa accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 18 - Penalità

Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, in caso di accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti, nonché in caso di accertato inadempimento, parziale o totale, o ritardo nell'adempimento, o non corretta esecuzione delle obbligazioni previste dal presente capitolato, l'AZIENDA avrà la potestà di applicare, previa contestazione, una penale del valore da un minimo di € 500,00= (cinquecento/00) sino ad un massimo di € 5.000,00=(cinquemila/00) in relazione all'inadempimento rilevato, fermo restando l'addebito all'appaltatore degli eventuali ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle predette mancanze.


L'appaltatore potrà altresì essere soggetto all'applicazione di una penale di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00=) in caso di eccessivo turn-over del personale impiegato. Ai fini dell'applicazione del presente comma, si avrà eccesso di turn-over quando il numero complessivo dei cambi di abbinamento (inclusi quelli dovuti a dimissioni/licenziamenti) operatore alunno o operatore servizio nel caso delle prestazioni presso il Centro Ricreativo Diurno Colonia Caccialanza e la Scuola Estiva per l'Infanzia di Lodi, siano nel corso dell'anno scolastico superiori al 10%, fatte salve particolari situazioni preventivamente concordate con la referente dell'AZIENDA.

Tale penale potrà essere applicata più volte nel corso del presente contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 19.

Nei casi previsti dai commi precedenti, l'AZIENDA procederà a formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera Raccomandata A.R., assegnando all'appaltatore un termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, l'AZIENDA adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione all'appaltatore a mezzo lettera Raccomandata A.R.

In caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione sulla fattura del mese successivo all'irrogazione della penale stessa, fermo restando l'obbligo, in tal caso, da parte dell'appaltatore di emettere nota di credito di pari importo ai fini contabili e fiscali.

A seguito dell'applicazione di tre penalità nell'arco del medesimo anno solare, fatto salvo quanto disposto dal successivo Art. 19 comma 3, lettera o), l'AZIENDA potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 19 atte salve le penali, il risarcimento dei danni subiti dall'AZIENDA e l'incameramento della cauzione definitiva.



Considerata la particolare natura delle prestazioni, l'AZIENDA si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto dal precedente comma.

Tutti gli atti e provvedimenti da adottarsi ai sensi del presente articolo rientrano nella competenza del Direttore Generale dell'AZIENDA.


Art. 19 - Clausola risolutiva espressa

Insorgendo controversie, l'appaltatore non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni impartite dall'AZIENDA.

Qualora l'appaltatore non ottemperasse, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà dell'AZIENDA di procedere ad incamerare, per intero, la cauzione definitiva ed alla risoluzione del contratto stesso, con onere a carico dell'appaltatore della rifusione di ogni spesa e danno recato.

L'AZIENDA potrà procedere di diritto (*ipso iure*) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione nei casi di gravi inadempienze nella conduzione del servizio o di reiterata inosservanza delle condizioni previste dal presente capitolato quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) espletamento del servizio appaltato mediante impiego di personale sprovvisto dei requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato;
- b) reiterate scorrettezze comportamentali degli operatori dell'appaltatore nei riguardi degli utenti nonché del personale dipendente dall'AZIENDA;
- c) mancata tempestiva comunicazione delle variazioni nominative del personale impiegato nel servizio appaltato;
- d) omissione, parziale o totale, del pagamento degli oneri previdenziali;
- e) mancato rispetto del numero minimo di unità richiesto dal presente capitolato;
- f) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività;
- g) non conforme applicazione delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti;
- h) mancata o inadeguata fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività appaltate;
- i) impiego nel servizio di personale non idoneo sotto il profilo professionale o sanitario, con riferimento a quanto espressamente stabilito dai precedenti articoli del presente capitolato;
- j) in caso di altre gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità del servizio;
- k) quando a carico di alcuno degli amministratori dell'appaltatore sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
- l) in caso di mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale;



- m) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- n) dopo n. 3 contestazioni formali nell'arco del medesimo anno contrattuale, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell'appaltatore;
- o) l'applicazione di n. 2 penali di valore pari ad €. 5.000,00= (cinquemila/00) nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo all'AZIENDA di richiedere la risoluzione del contratto.

Nell'ipotesi di risoluzione, l'AZIENDA si rivarrà dei danni sulla cauzione e avrà diritto di affidare a terzi la parte rimanente dei servizi oggetto del contratto, in danno dell'aggiudicataria inadempiente, su cui graveranno, tra l'altro, i costi del nuovo affidamento del servizio e dell'esecuzione dello stesso.


L'esecuzione in danno non esimerà l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.

L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto dovranno essere comunicate dall'AZIENDA all'appaltatore mediante lettera raccomandata A.R., anche se preceduta da comunicazione a mezzo fax o telegramma. Nulla sarà dovuto all'appaltatore nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi al servizio effettivamente prestato.

Art. 20 - Stipulazione del contratto

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'appaltatore sarà invitato a presentare, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza dell'aggiudicazione, la seguente documentazione necessaria alla stipulazione del contratto:

- a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio contenente l'attestazione antimafia di cui all'art. 9 - comma 1 del D.P.R. n. 252/1998.
- b) i dati anagrafici del titolare o legale rappresentante, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei loro conviventi al fine di procedere alla richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.lgs. n. 490/1994.
- c) la cauzione definitiva, da costituirsi nelle modalità previste al precedente art. 13;
- d) polizza R.C. nelle modalità previste al precedente art. 13;
- e) per le Associazioni Temporanee di Impresa, atto notarile di costituzione dell'ATI e mandato alla capogruppo risultante da scrittura privata autenticata.
- f) la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici.
- g) l'elenco nominativo del personale impiegato con indicazione dei dati anagrafici e fiscali, depositando presso gli uffici dell'AZIENDA per ciascun educatore impiegato nel servizio appaltato la seguente documentazione:
 - copia dei titoli di studio e di abilitazione professionale;
 - copia del contratto individuale di lavoro o di collaborazione, ovvero comprovante la posizione di "socio lavoratore";



- nel caso di operatori non aventi cittadinanza in uno Stato dell'Unione Europea, copia autenticata della documentazione comprovante la regolare posizione in base alle vigenti disposizioni normative in materia di immigrazione.

È fatto altresì obbligo all'appaltatore di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del personale che dovessero successivamente intervenire nel corso del periodo contrattuale, nonché di produrre, per il personale di nuova assegnazione al servizio, la sopra elencata documentazione.

Il contratto verrà stipulato entro 15 giorni dalla consegna della sopra citata documentazione; fanno parte integrante del contratto di appalto, ancorché materialmente non allegati allo stesso:


- il presente capitolato e relativi allegati;
- l'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria, corredata di tutti i documenti come richiesto dal presente capitolato.

Ove nel termine sopra indicato la ditta aggiudicataria, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel termine stabilito, l'AZIENDA avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione, procedendo ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di penale. L'AZIENDA avrà la facoltà, quindi, di procedere all'aggiudicazione nei confronti della ditta seconda classificata nella procedura di gara, fatto salvo le conseguenze che la legge fa derivare a carico della ditta aggiudicataria inadempiente. Tutte le spese attinenti alla stesura del contratto ed all'esecuzione delle prestazioni, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle che dovessero sopravvenire durante l'appalto, incluse le tasse ed imposte che potranno colpire per qualsivoglia titolo i soggetti, saranno a carico dell'appaltatore, salvo che imposte e tasse siano inderogabilmente per legge a carico dell'AZIENDA.

Ogni eventuale modifica al presente capitolato che intervenga successivamente alla stipulazione del contratto ed in corso di validità dello stesso, non espressamente e preventivamente contemplata nel capitolato stesso, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo. L'esecuzione del contratto sarà subordinata all'acquisizione da parte dell'AZIENDA della documentazione prefettizia prevista dal D.lgs. 8/8/1994, n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza di alcuna delle cause ostative previste dalla legge, l'AZIENDA chiederà l'annullamento dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione, salva la ripetizione delle somme già erogate e degli eventuali maggiori danni rilevati. Ad ogni effetto di legge e contrattuale, l'AZIENDA elegge domicilio presso la propria Sede legale - Via Tiziano Zalli n. 5 - 26900 Lodi; l'appaltatore eleggerà domicilio, ad ogni effetto, all'atto della sottoscrizione del contratto.

Art. 21 - Foro

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'adempimento del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Lodi.



Art. 22 - Disposizioni finali

L'appaltatore si considera, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dei servizi e delle modalità delle prestazioni richieste.

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti, attinenti il servizio appaltato. L'appaltatore si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di tutti i provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. L'appaltatore sarà pertanto responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all'esecuzione delle prestazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici di servizi e dal codice civile.

Art. 23 - Accettazione del capitolato

Il presente capitolato speciale deve essere sottoscritto in ogni pagina dal rappresentante della ditta concorrente ed allegato all'offerta, in segno di accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole in esso contenute.

Il presente capitolato, composto da n. 23 articoli, è stato letto, approvato e sottoscritto come in appresso.

Data e luogo

firma del Legale Rappresentante e timbro
